

IL SETTORE ITTICO: INTERVENTI E DELEGHE AL GOVERNO

La Camera ha approvato un provvedimento finalizzato a:

- *incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile di quelle autoctone;*
- *sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva;*
- *assicurare un sistema di relazioni efficace tra lo Stato e le Regioni per garantire la coesione delle politiche in materia.*

La XIII Commissione Agricoltura si è occupata sin dall'inizio della legislatura di apprestare un intervento organico lungimirante per il settore ittico, come ha sostenuto il relatore Luciano Agostini (PD) perché questo settore come quello della pesca avevano necessità di un riordino e di armonizzare la normativa vigente alle politiche di carattere europeo e comunitario che in questi anni hanno mano a mano trasformato tutto il regime della politica sulla pesca dando una nuova opportunità ad un settore piccolo ma molto importante per l'economia del nostro Paese.

Secondo gli ultimi dati Istat riferiti al 2016, la pesca ha registrato un forte calo della produzione in volume (meno 2,8 per cento), sintesi di una contrazione del pescato per pesci, molluschi e crostacei (meno 4,8 per cento) e una crescita dell'acquacoltura e dei servizi di supporto. In termini di valore aggiunto il calo è stato più sensibile, risentendo di una contrazione dei costi inferiore a quella della produzione. L'attuale intervento normativo concerne dunque sia la pesca professionale – tenendo conto di tutte le sue specificità che sono state ricordate – ma si estende anche all'acquacoltura praticata in mare.

Quest'ultima in particolare è un'attività fortemente sostenuta dall'Europa, di cui l'Italia vanta, secondo i dati FAO, un ruolo significativo, solo se si pensa che detiene il 13 per cento del volume delle produzioni d'acquacoltura dell'Unione europea (al quarto posto dopo Spagna, Francia e Regno Unito) e il 10,7 per cento del valore della produzione. L'acquacoltura italiana ha dimostrato di avere, perciò, le capacità di creare reddito e occupazione e ha grandi potenzialità di sviluppo, che richiedono scelte decisive e interventi strategici mirati.

Il provvedimento delinea una serie di misure attese dal comparto, prevedendo anche alcune deleghe al Governo in materia di: riordino e aggiornamento della normativa vigente in materia di pesca ed acquacoltura, tramite l'emanazione, entro diciotto mesi, di uno o più decreti legislativi aventi natura di testi unici; politiche sociali nel settore della pesca professionale, per garantire agli operatori della pesca, armatori ed imbarcati, l'equo

indennizzo o ristoro in caso di sospensione dell'attività di pesca dovuta al fermo biologico o ad altre cause legate alle avversità metereologiche o a ristrutturazioni aziendali; riassetto della normativa nazionale vigente in materia di pesca sportiva e per l'adeguamento alle disposizioni vigenti in ambito europeo; riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca.

Altre misure riguardano l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per il 2018; le nuove disposizioni sui distretti di pesca; l'adeguamento della normativa primaria in materia di pescaturismo ed ittiturismo; l'introduzione della disciplina della vendita diretta dal pescatore al consumatore finale dei prodotti derivanti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione; la ripartizione di ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso; le modifiche al sistema sanzionatorio.

Per una lettura più analitica e dettagliata del testo unificato "Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale" AC 338, AC 339, AC 521, AC 1124 AC 4419 e AC 4421 – relatore Luciano Agostini (PD) – si rinvia ai [lavori parlamentari](#) e ai [dossier](#) di approfondimento a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA

Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale provvede alla **redazione di un testo unico delle norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura**, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.

Il decreto è adottato con i seguenti **principi e criteri direttivi**:

- ricognizione e abrogazione espressa delle **disposizioni oggetto di abrogazione** implicita;
- coordinamento delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la **coerenza giuridica, logica e sistematica** e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- **coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa** nazionale con quella internazionale ed europea.

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI NEL SETTORE DELLA PESCA PROFESSIONALE

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la **riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca** nell'ambito delle risorse assegnate dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Il decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti **principi e criteri direttivi**:

- **sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima** in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;
- **favorire la tutela dei livelli occupazionali** per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, a cessazione dell'attività e ad ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;
- **individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca**, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

FONDO PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA ITTICA

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) è istituito, a decorrere dal 2018, un **Fondo** destinato a finanziare iniziative a carattere sperimentale, con una dotazione finanziaria di **3 milioni di euro**.

Tra le iniziative finanziate:

- ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;
- interventi mirati per favorire l'accesso al credito;
- attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato;
- progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

DISTRETTI DI PESCA

Costituiscono distretti di pesca i sistemi produttivi locali, i cui criteri di identificazione, delimitazione e gestione sono definiti con decreto del MIPAAF¹.

I distretti ittici sostengono azioni in favore di **pratiche di pesca sostenibile** anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale; ottimizzano le attività di pesca e di acquacoltura tramite specifici piani di gestione finalizzati ad una **maggiore ecosostenibilità**, elaborati sulla base della raccolta di informazioni sulle attività di settore e la cui applicazione è oggetto di monitoraggio; valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'**integrazione tra attività ittica e altre attività locali**; promuovono la **qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse aliutiche locali** anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità; promuovono la realizzazione di progetti che abbiano per oggetto la tutela, lo **sviluppo e l'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone** con particolare attenzione alle specie di interesse commerciale; promuovono la raccolta delle più diffuse frazioni merceologiche rinvenute in mare dei manufatti in plastica, acciaio, alluminio e carta, al fine di fare fronte all'emergenza conseguente all'impatto ambientale dei rifiuti in mare, di consentire l'avvio al riciclo separato delle componenti utilizzabili e di ridurre il conferimento in discarica.

CENTRI DI ASSISTENZA PER LO SVILUPPO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

I **Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP)** potranno effettuare², per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, **attività di assistenza tecnico-amministrativa** alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca³, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di Centri di Assistenza già esistenti.

PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO

Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, è prevista la **collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile**,

¹ Sentita la Conferenza Stato-regioni, la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità.

² Dietro incarico del MIPAAF con apposita convenzione.

³ Per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.

promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione.

PRODOTTI DELLA PESCA

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria⁴, gli operatori hanno facoltà di utilizzare **cassette standard**. Le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette standard, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del MIPAAF.

Gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un **codice a barre o un QR-code**.

PESCA-TURISMO E ITTITURISMO.

Per **pesca-turismo** si intende l'attività intrapresa dall'imprenditore ittico; tra le iniziative di pesca-turismo rientrano, nel rispetto della tutela degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca:

- l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con attrezzi previsti dalla normativa vigente;
- lo svolgimento dell'attività di pesca occasionale mediante l'impiego di attrezzi;
- lo **svolgimento di attività turistico-ricreative** nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;
- lo svolgimento di **attività finalizzate alla conoscenza e alla divulgazione della cultura del mare e della pesca**, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;
- lo svolgimento di **attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere** e, ove autorizzate dalla Regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare gli utenti al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura.

Le iniziative di pesca-turismo possono essere svolte **anche nei giorni festivi** nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della Capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli.

⁴ Articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero in caso di necessità, in altro porto. È altresì **consentito lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza** qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica. È autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età. Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate. Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti "sistemi di traino" possono esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con tutti gli altri sistemi consentiti. I predetti sistemi a traino sono sbarcati o riposti a bordo, prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati. L'autorizzazione all'attività di pesca-turismo, rilasciata dal capo del compartimento marittimo ufficio di iscrizione dell'unità di pesca, ha validità triennale e segue le date di rilascio e successiva scadenza della certificazione di annotazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico. I sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere un telefono satellitare, un apparato di controllo e satellitare e un apparato VHF anche portatile.

VENDITA DIRETTA

Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono **vendere direttamente** al consumatore finale i **prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività**, come anche i prodotti ottenuti a seguito di **attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici**, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.

Se la vendita diretta dei prodotti ittici o dell'acquacoltura avviene, rispettivamente, a bordo di barche da pesca oppure presso l'impianto di allevamento, il venditore può cedere esclusivamente i prodotti della propria attività di pesca professionale o del proprio impianto di allevamento.

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo⁵ per il **riordino della normativa in materia di pesca sportiva e il suo adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea**. Il decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- modificare la normativa vigente in materia di pesca marittima includendo la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca;

⁵ Adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

- prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato;
- adeguare le disposizioni vigenti alla normativa europea in materia di strumentazione;
- provvedere al riassetto e al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA E DI LICENZE DI PESCA

Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di **rendere più eque e sostenibili le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo e protezione della fascia costiera e delle zone acquee**, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca.

Il decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che, compatibilmente con la normativa europea, consenta di incentivare investimenti, anche a lungo termine, nella valorizzazione della fascia costiera e delle zone acquee;
- prevedere criteri di priorità per le iniziative e gli interventi che abbiano migliore impatto ambientale;
- prevedere un sistema che garantisca l'accesso paritario alle concessioni e alle licenze di pesca anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura;
- introdurre un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni di concessione, anche in considerazione delle dimensioni dell'organizzazione aziendale degli operatori, dell'entità degli investimenti proposti e della sostenibilità ambientale dei progetti presentati;
- prevedere un sistema di rilascio delle licenze di pesca che garantisca un'equa diversificazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa richiesta per il rilascio delle predette licenze, tenendo conto delle dimensioni dell'attività del richiedente, consentendo altresì la possibilità di rateizzazione del pagamento della tassa;
- prevedere termini congrui di durata delle licenze in relazione alle esigenze di ammortamento degli investimenti armatoriali, introducendo altresì meccanismi agevolati per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative;

- semplificare l'azione amministrativa in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto;
- prevedere che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica.

PESCA DEL TONNO ROSSO

Per il triennio 2018-2020 ogni eventuale incremento annuo delle **quote di tonno rosso** assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria compresa la piccola pesca.

RIASSETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Accogliendo le sollecitazioni degli operatori della pesca sono state introdotte delle modifiche⁶ al sistema sanzionatorio che possono essere così riassunte: **per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro** al posto di quella attualmente prevista che prevede un minimo di 2.000 ed un massimo di 12.000 euro; in caso di detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento, la sanzione è stata riarticolata in cinque (al posto delle attuali quattro) fasce di sanzioni a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione abbassando l'entità minima e mantenendo ferma l'entità massima. In caso di violazione delle norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea, e di violazioni della normativa in ordine al limite del quantitativo pescato viene previsto l'aumento di un terzo e non più il raddoppio della sanzione; viene inoltre previsto che la sospensione della licenza avvenga solo in caso di recidiva, al quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni⁷.

⁶ Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

⁷ A legislazione vigente è previsto che a fronte delle violazioni richiamate è sempre disposta la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza.